



COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

**Regolamento per la disciplina della
videosorveglianza nel territorio comunale di
Scarnafigi**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 38 del 25/11/2014



COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

INDICE

Art. 1	Finalità
Art. 2	Principi generali
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Informativa
Art. 5	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo
Art. 6	Notificazione
Art. 7	Responsabile e nomina degli incaricati
Art. 8	Trattamento e conservazione dei dati
Art. 9	Modalità di raccolta dei dati
Art. 10	Obblighi degli operatori
Art. 11	Diritti dell'interessato
Art. 12	Sicurezza dei dati
Art. 13	Provvedimenti attuativi
Art. 14	Cessazione del trattamento dei dati
Art. 15	Comunicazione
Art. 16	Norma di rinvio
Art. 17	Entrata in vigore

Allegato modello semplificato di normativa minima



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza e telecontrollo gestiti ed impiegati dal Comune di Scarnafigi nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Scarnafigi sul proprio territorio.

Art. 2 - Principi generali

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato nel rispetto dei seguenti principi contenuti nel D. Lgs. n. 196/2003 (d'ora in poi Codice) ed dei provvedimenti del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza:

Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Presso la sede municipale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e per la visione delle immagini videoregistrate su idonei supporti dalle telecamere non collegate direttamente.

3. Il rispetto dei principi generali di cui al comma 1 sono altresì assicurati relativamente alla potenziale installazione di monitor per la visione delle immagini presso la centrale operativa dei Carabinieri di Saluzzo e della Questura di Cuneo.

Art. 3 – Definizioni



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) Per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione dati;
- c) Per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificato o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) Per “titolare”, l’Ente Comune di Scarnafigi, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) Per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) Per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) Per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) Per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) Per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell’eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa ‘minima’, riportato in allegato al presente Regolamento.

Il supporto con l’informativa:

- a. deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- b. deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- c. può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

2. L’informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

3. Il Comune di Scarnafigi rende nota l’attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l’eventuale incremento dimensionale degli impianti e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante l’affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi ritenuti idonei.



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

Art. 5 — Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza e telecontrollo.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la postazione server ubicata nel palazzo comunale.

2. Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate, con integrazione di pannelli indicativi della loro presenza, ha lo scopo di:

- assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
- tutelare i beni mobili ed immobili di proprietà comunale o in gestione all'Amministrazione Comunale e a prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo e/o danneggiamento;
- controllare determinate aree ai fini della tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, adolescenti ed anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- utilizzare, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali;
- rilevare le infrazioni al Codice della strada, da attuarsi nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
- apprestare un potenziale strumento costituente sistema integrato della sicurezza fra polizie locali e di Stato.

3. I sistemi di videosorveglianza comporteranno esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello statuto dei lavoratori (Legge n.300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 6 – Notificazione

1. Il Comune di Scarnafigi in quanto titolare del trattamento dei dati personali adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice.



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

Art. 7 – Responsabile e nomina di incaricati

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, che può essere nominato dal Sindaco, deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, dalle disposizioni del presente regolamento nonché dalle linee guida e prescrizioni impartite dal Garante Privacy.

2. Compete al Titolare del trattamento o al Responsabile per il trattamento, se nominato, designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni., preferibilmente fra gli Agenti di Polizia Municipale. L'incaricato può essere nominato anche tra il personale addetto ai servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento.

3. Con l'atto di nomina, al singolo incaricato saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, il medesimo sarà istruito sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e l'assegnazione alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

4. Per quanto attiene ai compiti del Titolare, del Responsabile, se nominato e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo certezza;
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) Trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 5, comma 1, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. Le immagini videoregistrate sono conservate per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nelle ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana il termine massimo di durata della conservazione dei dati è di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione presso la centrale operativa, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra registrazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

3. Nei casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione dei dati per un periodo superiore a quello indicato nel precedente comma 2 del presente articolo, si dovrà chiedere espressa autorizzazione al Garante e comunque essere ipotizzato dal titolare come



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

4. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

5. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento dei dati in tempo utile per permetterne l'istruttoria e l'estrazione.

6. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Titolare del Trattamento Dati per non aver potuto estrarre le immagini richieste allorché non vi sia stato tempo materiale per estrarne copia.

Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.

2. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati ad un postazione server ubicata nella sede municipale oppure registrati su apposito supporto che verrà scaricato periodicamente. In questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente regolamento.

Nel caso le immagini siano conservate su supporti mobili anziché su server, così come gli eventuali dischi di backup, i relativi supporti verranno custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Titolare, dal Responsabile se nominato e dagli incaricati del trattamento dei dati.

3. Le telecamere consentono tecnicamente riprese video a colori in condizione di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 10 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 5, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli



COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

eventuali procedimenti penali

Art. 11 -Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) Di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) Di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) Di ottenere a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, fino a un massimo di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità e se ricorre altro giustificato motivo:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al precedente comma 1, lett. c), n. 1., può essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a), del Codice). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b), del Codice).

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

6. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata, fax al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

8. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica riguardante l'accesso ai dati e alle immagini custoditi dal Comune di Scarnafigi.



COMUNE DI SCARNAFIGI

Provincia di Cuneo

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali raccolti mediante sistemi di videosorveglianza e telecontrollo del territorio ed oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti dei precedenti artt. 7, comma 3 e 9.
2. Alla postazione server può accedere il solo personale autorizzato.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 13 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti il presente Regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 15 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Scarnafigi a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per le funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza per lo stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali l'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.



COMUNE DI SCARNAFIGI
Provincia di Cuneo

Allegato modello semplificato di normativa minima

